

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5347 di Venerdì 10 marzo 2023

Il lavoro in cava e in miniera: i soggetti del sistema sicurezza e salute

Un vademecum della Regione Umbria si sofferma sugli attori del sistema sicurezza e salute nelle attività estrattive. La normativa, i principali soggetti e un approfondimento sui sorveglianti e sui direttori responsabili.

Perugia, 9 Mar ? Come ha ricordato un documento Inail pubblicato nel 2021 - " <u>Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive future</u>" ? la salute e sicurezza nelle attività del **settore estrattivo** è per lo più regolamentata da tre diverse norme:

- il **decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128** Norme di Polizia delle miniere e delle cave (DPR 128/1959),
- il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (d.lgs. 624/96)
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (d.lgs. 81/2008).

E se il **d.lgs. 624/96** "non sostituisce il d.lgs. 81 che comunque si applica al <u>comparto estrattivo</u> per le parti non previste dalla normativa speciale" (tenuto conto delle esclusioni contenute), si sottolinea che nella **carenza di un reale raccordo** tra le varie norme, "risiedono le **principali criticità** nell'applicare il d.lgs. 624/96 e nel gestire il sistema di sicurezza per il <u>lavoro in cava e</u> in miniera".

Per affrontare queste criticità, e cercare di superare le difficoltà interpretative e sovrapposizioni, abbiamo presentato nelle scorse settimane il documento "Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive" adottato dalla Regione Umbria, con la **Determinazione Dirigenziale n. 13431 del 21 Dicembre 2022**.

Il **vademecum**, curato dal tecnico della prevenzione Paolo Tomarelli, presenta non solo un quadro normativo (nazionale e regionale) relativo alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori del settore estrattivo, ma si sofferma sui principali soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i principali adempimenti, gli obblighi formativi. Il documento presenta, inoltre, anche utili modelli esemplificativi relativi a vari adempimenti.

Ci soffermiamo oggi, sempre con riferimento al documento, sui vari soggetti del sistema sicurezza e salute con un breve approfondimento sul ruolo del **sorvegliante** e del **direttore responsabile**.

L'articolo affronta i seguenti argomenti:

- Settore estrattivo: i principali soggetti del sistema sicurezza e salute
- Settore estrattivo: il sorvegliante e il direttore responsabile

Settore estrattivo: i principali soggetti del sistema sicurezza e salute

Questo è innanzitutto un **elenco dei principali soggetti del sistema sicurezza e salute** nei luoghi di lavoro (sezione 2 del vademecum):

- **titolare**: "Imprenditore di miniera o cava, il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava (art. 2 del D.lgs.624/96);
- datore di lavoro: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- lavoratore: persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- direttore responsabile: Soggetto nominato dal titolare ed in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (art.20 co. 1 D.lgs. 624/96 D.P.R. 128/59 art. 6)
- dirigente: Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- **sorvegliante**: Persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori (art.2 del D.lgs.624/96);
- preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi: Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 del D.lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- addetto al servizio di prevenzione e protezione: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs.81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera l) (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- medico competente: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs.81/08 (art. 2 del D.lgs.81/2008);
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 del D.lgs.81/2008)".

Settore estrattivo: il sorvegliante e il direttore responsabile

Tra gli adempimenti del titolare il documento fa riferimento, tra gli altri, alla nomina del **sorvegliante** (D. Lgs. 624/96) e si indica che nel <u>settore estrattivo</u> "la figura del Sorvegliante coincide naturalmente con la **figura del Preposto**, diventando lo stesso, anche coordinatore di altri eventuali preposti".

In particolare, come indicato sopra, il preposto è "colui che nello svolgimento del lavoro assegnato ha la responsabilità del comportamento dei lavoratori costituenti la squadra, sotto l'aspetto tecnico operativo e della sicurezza". E si ricorda che, in base al principio di effettività applicato in giurisprudenza, "l'art.299 del D.Lgs. 81/08 ('Esercizio di fatto di poteri direttivi') prevede che 'le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

E riguardo alla nomina del **direttore responsabile** e all'attestazione del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs. 624/96, "i requisiti fissati dall'art. 27 del D.P.R. 128/59 come modificato dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, comma 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di **Denuncia di esercizio** (ingegnere, perito minerario, geologo, abilitati all'esercizio della professione, oppure qualsiasi persona che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 624/1996 esercitava tali funzioni da almeno due anni, purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione)".

Ricordiamo come indicato nel D. Lgs. 624/96 (articolo 20) che:

- il direttore responsabile sottoscrive il DSS (il documento di sicurezza e salute, la "valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, nel quale i contenuti indicati all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 sono integrati con quelli dell'art.10 del D.Lgs. n. 624/96");
- il direttore responsabile nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.

Nel vademecum si fa poi riferimento anche alla nomina del **direttore dei lavori di cava**, con particolare riferimento alla <u>legge</u> <u>regionale 2/2000</u> della Regione Umbria, anche se la figura del Direttore dei lavori, "quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, non rientra tra quelle direttamente coinvolte nel sistema sicurezza e salute".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del "Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive" che, come indicato in apertura di articolo, per i vari soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presenta in una tabella i vari documenti/adempimenti/obblighi, le scadenze, le norme di riferimento (nazionali e/o regionali), le sanzioni e le note correlate.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Umbria, Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, "Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive", a cura del TdP Paolo Tomarelli (Funzionario tecnico della Regione Umbria presso la Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile e Ispettore di Vigilanza

sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esecuzione lavori nel settore minerario), adottato dalla Regione Umbria, con la Determinazione Dirigenziale n. 13431 del 21 Dicembre 2022.

Leggi gli articoli di PuntoSicuro sulla sicurezza nelle attività estrattive



EY NO NO Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it